

## □ Interrogazione n. 145

presentata in data 3 ottobre 2005

a iniziativa dei Consiglieri Binci, Altomeni

**“Partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali”**

a risposta orale

Premesso:

che l'articolo 25 della legge di riforma dell'assistenza 328/2000 stabilisce che *“ai fini dell'accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”*;

che il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: *“Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate”*;

che il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 prevede quanto segue (articolo 3): *“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate da domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione e, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”*;

che non costituiscono principi generalizzabili gli orientamenti amministrativi che escludono o comunque rimettono alla discrezionalità dell'amministrazione l'immediata applicabilità di norme che rinviino ad una successiva disciplina attuativa la puntuale definizione di taluni aspetti;

che il primo comma dell'articolo 438 del codice civile dispone che *“gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”*;

che il terzo comma dell'articolo 441 del codice civile prescrive che se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze;

che pertanto il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti per la prestazione degli alimenti ai sensi degli articolo 433 del codice civile e seguenti, ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione;

Considerato:

che a quanto risulta, permane la prassi, da parte degli enti locali di richiedere contributi ai parenti dei ricoverati, anche con minacce più o meno esplicite di esclusione dal servizio e di recupero forzoso dei presunti crediti maturati da parte dell'ente;

che la preoccupazione dei Comuni derivante dalla progressiva riduzione delle risorse necessarie alla gestione dei servizi sociali, quale conseguenza dell'applicazione del decreto legislativo 130/2000 è comprensibile e condivisibile nell'ottica dell'amministrazione, ma non vale a giustificare la disapplicazione per via di regolamento locale di una disciplina generale;

che la disciplina sopra richiamata non può che essere interpretata nel senso che le leggi vigenti non consentono ai Comuni singoli e associati di pretendere contributi economici da parenti non conviventi o dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap grave;

che in questi casi il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell'assistito e non ai redditi dei familiari, per cui l'utente può essere chiamato a contribuire solo nei limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso struttura) e del suo patrimonio (alloggi, terreni, ecc.);

Considerato inoltre:

che tali norme continuano ad essere inapplicate con conseguenti richieste economiche ai familiari e ai parenti tenuti agli alimenti per cifre che nei servizi residenziali che ospitano soggetti non autosufficienti possono arrivare anche a 1.500-1.800 euro al mese;

che come risulta dal documento "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" predisposto nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del ministro per la solidarietà sociale: *"nel corso del 1992, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la 'cura' di un componente affetto da una malattia cronica"*;

Ritenuto che è indispensabile che venga data applicazione alla normativa vigente in merito alla partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali in tutti i Comuni della regione Marche prevedendo, per i soggetti con handicap grave e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, che la contribuzione sia parametrata sul solo reddito del richiedente la prestazione;

I sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali atti formali si intendano adottare al fine di far rispettare nel territorio regionale la normativa vigente riguardante la partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali.